



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ”
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO
Corso Umberto I , 75 - 89844 NICOTERA (V.V.)
Tel.:350.1466587-
Codice Fiscale: 96034270791 Codice univoco: UFE693
E.mail: vvic83000c@istruzione.it PEC: vvic83000c@pec.istruzione.it
Sito Web: www.istitutocomprensivonicotera.edu.it

- Al personale docente
Al Team digitale – ins. Anna Scarfone, ins. Mariella Ferrazzo
Alla F.S. Area 2 – prof. Massimiliano Murfone
- Al DSGA
- Agli Atti /Sito Web

CIRCOLARE N. 48

OGGETTO: registro elettronico

Facendo seguito alla circolare n. 35 “Corretta e puntuale compilazione del registro elettronico” (prot.n. 4538/26.09.2020) e in previsione degli imminenti consigli di classe e/o e dei prossimi incontri di programmazione, si invitano i docenti che abbiano riscontrato delle criticità nella compilazione del RE, a confrontarsi costruttivamente con il team digitale e con gli Uffici di Segreteria preposti, così da condividere le criticità incontrate e minimizzarle per il futuro.

Per completezza, si richiamano in calce le disposizioni già impartite il 26 settembre sul sito della scuola (prot.n. 4538/26.09.2020).

La diligente e puntuale compilazione del giornale del docente (personale e di classe) costituisce obbligo per il docente sin dall'emanazione di alcuni regi decreti (n. 965/1924, n. 1297/1928), secondo i quali ogni docente "deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni". Oltre a ciò, la firma sul registro di classe in corrispondenza del giorno e dell'ora di lezione è assunta come valida attestazione della presenza in servizio del docente; il che rimarca l'estrema necessità di provvedere a un immediato e corretto adempimento. Il registro è un atto pubblico, espressione di quei poteri autoritativi e certificativi che fanno del docente un pubblico ufficiale, le cui verbalizzazioni costituiscono piena attestazione di quanto realmente accaduto. Pertanto, il docente avrà cura di svolgere tale mansione sistematicamente, con correttezza e buona fede, conservando accuratamente la password senza condividerla con nessuno. La compilazione del registro è anche un atto amministrativo, che in quanto tale è soggetto alla legge sulla trasparenza che ne impone l'accessibilità alle famiglie. Conseguentemente, la mancata puntuale compilazione del registro non costituisce soltanto illecito disciplinare, ma anche violazione del diritto di

partecipazione delle famiglie al procedimento valutativo dei propri figli (art. 10 L. 241/1990). L'obbligo di accessibilità in tempo reale alle informazioni riportate sui registri (valutazioni, richiami, argomenti trattati...) contribuirà a mantenere solidi i rapporti con le famiglie. L'esigenza di istituzionalizzare tale regime di trasparenza ha spinto il legislatore a rendere obbligatorio l'utilizzo del registro elettronico, che pertanto non ammette in nessun caso doppioni cartacei.

Certo dell'esecuzione condivisa di quanto contenuto in tale circolare, l'occasione è gradita per augurare buon lavoro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Sangeniti
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del Dlgs 39/1993